



IL REVISORI DEI CONTI

COMUNE DI RIPALTA CREMASCA

Verbale n. 18 del 12/12/2023

PARERE DEL REVISORE UNICO SULLA RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPATE EX ART.20 D.LGS 175/2016

L'anno duemilaventitre, il giorno 12 del mese di dicembre, il sottoscritto Livio Emanuele Crespi, Revisore Unico del Comune di Ripalta Cremasca vista la proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale avente per oggetto: "Razionalizzazione Periodica delle Partecipazioni Pubbliche ex art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs 16 giugno 2017, n 100 – Ricognizione Partecipazioni possedute".

Premesso che secondo l'orientamento del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e A.N.C.RE.L. l'organo di revisione è tenuto obbligatoriamente ad esprimere parere sulla revisione periodica delle partecipazioni pubbliche solo nel caso in cui il piano di razionalizzazione determini una riorganizzazione dei servizi erogati tramite società partecipate, per cui il parere è richiesto ai sensi del n. 3 dell'art.239 del D.Lgs. 267/200;

Premesso che il Comune, conformemente all'orientamento ANCI e della Corte dei Conti, che rileva l'opportunità di acquisire il parere, seppure non obbligatorio, lo ha richiesto nell'ambito di collaborazione con l'attività del Consiglio ex art. 239, comma 1, lett. A TUEL.

Constatato che il parere in questione, ai sensi della citata deliberazione della Corte dei Conti, non può che essere espresso esclusivamente con riferimento alla coerenza degli atti di razionalizzazione rispetto al D.Lgs. 175/2016 e che tale orientamento è conforme a quanto ritenuto dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dall'ANCREL, ad opinione dei quali non si può imporre ai professionisti l'obbligo di pronunciarsi su un documento caratterizzato da ampia discrezionalità politica.

Tanto premesso:

Visto l'esito della ricognizione effettuata delle partecipazioni possedute dall'Ente, come risultante dalla proposta sopra indicata e munita:

- delle schede relative alle informazioni per la razionalizzazione delle partecipazioni ex art. 20 del TUSP;
- della relazione tecnica razionalizzazione annuale delle società partecipate ex art. 20 Dlgs 175/2016;
- della relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni ex art. 20 TUPS-schede di rilevazione;

Preso atto che l'Ente intende mantenere le uniche partecipazioni societarie possedute alla data della precedente ricognizione al 31.12.2021, di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 27.12.2022 con al quale veniva approvato il Piano di Razionalizzazione delle società pubbliche e precisamente:

1) PARTECIPAZIONI DIRETTE

- Consorzio Informatica Territorio S.p.a. (per brevità CIT) con quota di partecipazione del 2,8539%
- Padania Acque S.p.a. con quota di partecipazione dello 1,8752%

2) PARTECIPAZIONI INDIRETTE E ASSIMILATE

- S.C.S. S.r.l. (e mediante questa A2A S.p.a.) con quota di partecipazione dello 0,248% al capitale di A2A S.p.a.
- REI Reindustria Innovazione S.c.r.l. società partecipata da Consorzio Informatica e Territorio S.p.a. (per brevità CIT) CON UNA QUOTA DELLO 0,45%
- GAL Terre del Po S.c.r.l. società partecipata da Padania Acque S.p.a. con una quota del 2,113%
- GAL Oglio Po S.c.r.l. società partecipata da Padania Acque S.p.a. con quota del 3,543%

Considerato che l'Ente motiva il mantenimento delle sopra richiamate partecipazioni sussistendo i presupposti di legge:

Visto il parere conforme del Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto il "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" approvato col D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni;

Visto il "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica", approvato col D.Lgs. 19.08.2016, n. 175;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità:

Limitatamente alla coerenza dei documenti rispetto al D.Lgs. 175/2016

Esprime

parere favorevole alla proposta di deliberazione sopra indicata.

Il Revisore Unico

Livio Emanuele Crespi

